

UNIONE DEI COMUNI

PARTE MONTIS

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, ALTRE
EROGAZIONI ECONOMICHE, BENEFICI E PATROCINIO A
FAVORE DI PERSONE E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
(articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241)**

SOMMARIO

TITOLO I - OGGETTO

Articolo 1 - Oggetto

TITOLO II - INIZIATIVE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI

Articolo 2 - Sostegno finanziario a favore di soggetti pubblici o privati

Articolo 3 - Presentazione istanze e relativi termini

Articolo 4 - Erogazione del sostegno finanziario

Articolo 5 - Revoca della concessione del contributo

Articolo 6 - Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente regolamento

TITOLO III - PATROCINIO

Articolo 7 - Patrocinio

TITOLO IV - ALTRI BENEFICI

Articolo 8 - Concessione di locali, mobili, impianti, attrezzature di proprietà dell'Unione e dei Comuni aderenti

TITOLO V - TRASPARENZA E PUBBLICITA'

Articolo 9 - Pubblicazione del Regolamento e degli atti e informazioni relativi alla concessione e revoca dei contributi

TITOLO VI - NORME FINALI

Articolo 10 - Normativa di rinvio

Articolo 11 - Entrata in vigore

Allegato A - Aree di intervento e tipologie di attività per la concessione del patrocinio

TITOLO I - OGGETTO

Articolo 1 - Oggetto

1. L'Unione dei Comuni Parte Montis, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, provvede alla concessione di contributi ed altre erogazioni economiche, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a favore di istituzioni, associazioni, organizzazioni ed altri enti o soggetti pubblici e privati senza fini di lucro, con esclusione di quelli costituiti o promossi da partiti, movimenti politici o organizzazioni sindacali, per la realizzazione, nell'ambito del territorio dei Comuni aderenti o, comunque, a beneficio delle comunità locali, di attività ed iniziative educative, di informazione e formazione, di promozione e aggregazione sociale e per altri interventi o servizi, svolti in via continuativa nel corso dell'anno, o per attività di tipo occasionale ovvero per singoli progetti, nei seguenti campi:

- a) istruzione, formazione, ricerca scientifica;
- b) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici;
- c) sport e tempo libero;
- d) tutela dell'ambiente;
- e) turismo e promozione del territorio (riguarda principalmente le PRO-LOCO);
- f) promozione del tessuto economico locale;
- g) protezione civile;
- h) attività umanitarie e di sostegno alla pace.

2. L'attribuzione di interventi economici può essere, altresì, disposta, in casi adeguatamente motivati, per sostenere specifiche iniziative istituzionali, anche di ambito nazionale, a carattere celebrativo oppure con fini di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità o altri eventi ed iniziative di rilevante significato sociale, culturale o assistenziale. Gli interventi di cui al presente comma sono disposti dal C.D.A..

3. Rientra nel concetto di contributo e di utilità economica altresì la fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili dell'Unione e dei Comuni aderenti con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e di utilizzo.

4. Ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni in L. 135/2012 ed eventuali s.m.i. è fatto divieto di concedere contributi a favore degli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

TITOLO II - INIZIATIVE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI

Articolo 2 - Sostegno finanziario a favore di soggetti pubblici o privati inclusi negli Albi Comunali

1. Per poter accedere ai contributi, gli Enti, le Associazioni, le Istituzioni, le Fondazioni, le Organizzazioni, ecc., nelle more dell'istituzione dell'Albo dell'Unione, devono essere iscritti negli Albi dei Comuni aderenti. Il sostegno finanziario di cui all'articolo 1, comma 1, viene assegnato dal responsabile del competente servizio, previo indirizzo del C.D.A., cui compete la determinazione del relativo valore, in relazione alle istanze presentate ed in ragione dell'entità delle risorse rese disponibili dal bilancio, sulla scorta dei criteri indicati nei commi seguenti.

2. Criteri per le attività continuative svolte nel corso dell'anno:

- a) natura dell'attività svolta a carattere sussidiario, integrativo o complementare a quella dell'Amministrazione;
- b) numero di soci, del personale impiegato e degli utenti;
- c) capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
- d) situazione economico-patrimoniale derivante dall'ultimo bilancio approvato;
- e) presenza o meno di contributi o sponsorizzazioni di altri soggetti pubblici o privati.

3. Criteri per le attività di tipo occasionale o per singoli progetti;

- a) finalità pubblica o di interesse pubblico;
- b) contenuto e valore dell'iniziativa;
- c) soggetti raggiunti e livello di partecipazione previsto;
- d) preventivo di spesa e puntuale e dettagliata rendicontazione;
- e) presenza o meno di introiti derivanti dall'attività o da sponsorizzazioni e/o contributi di altri Enti pubblici o privati.

4. In ogni caso, l'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.

5. La concessione del sostegno finanziario di cui al presente regolamento non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

Articolo 3 - Presentazione istanze e relativi termini

1. Le domande sono inoltrate dal legale rappresentante del soggetto richiedente utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione e devono contenere le dichiarazioni e la documentazione concernenti il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 1, comma 1, nonché quelle relative alle situazioni, condizioni e contenuti dell'attività di cui commi 2 e 3 del precedente articolo 2.

2. Le istanze relative alla concessione di contributo per attività continuative svolte nel corso dell'anno devono, di norma, pervenire all'Amministrazione entro il 30 ottobre di ciascun anno. Il termine di

conclusione del procedimento, con espressa comunicazione dell'esito al soggetto richiedente, è fissato in 60 giorni, salvo proroga legata ad esigenze di bilancio.

3. Per le attività o iniziative di tipo occasionale o per singoli progetti le istanze di contributo dovranno essere presentate, di norma, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività proposta.

Il termine di conclusione del procedimento, con espressa comunicazione dell'esito al soggetto richiedente, è fissato in 30 giorni, salvo proroga legata ad esigenze di bilancio.

Articolo 4 - Erogazione del sostegno finanziario

1. È fatto divieto dell'uso degli stemmi comunali, salvo nei casi di patrocinio e di iniziative realizzate in collaborazione con le Amministrazioni.

2. La concessione del contributo viene effettuata con la condizione che l'iniziativa o la manifestazione si svolga in conformità al programma e al preventivo di spesa presentato. Nel caso di realizzazione parziale, ovvero di costi reali inferiori rispetto al preventivo, il sostegno finanziario dell'Unione sarà erogato e liquidato in proporzione.

3. È in facoltà dell'Amministrazione erogare, con provvedimento motivato, un acconto sul contributo assegnato, in relazione all'entità dello stesso e all'attività da svolgere. L'acconto, comunque, non può essere superiore alla metà del contributo assegnato.

4. La trattazione delle pratiche relative alle richieste per iniziative occasionali o singoli progetti avverrà in rigoroso ordine cronologico di acquisizione. I sussidi verranno erogati nei limiti dello stanziamento appositamente iscritto nel bilancio.

5. A conclusione delle iniziative o manifestazioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, i soggetti pubblici o privati, per ottenere la liquidazione del contributo, devono presentare, entro il termine di 90 giorni, la seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata dell'attività svolta o dell'iniziativa realizzata;
- b) rendiconto della gestione;
- c) copie delle fatture/altra documentazione a dimostrazione della spesa sostenuta;
- d) materiale di documentazione dell'attività, manifestazione o iniziativa cui si riferisce il sostegno dell'Unione;
- e) introiti di ogni tipo, compresi i contributi e/o le sponsorizzazioni di altri Enti pubblici o privati.

6. La documentazione di cui al comma precedente è trasmessa dal legale rappresentante del soggetto interessato, utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione.

Articolo 5 - Revoca della concessione del contributo

1. Nel caso di mancata realizzazione dell'attività o dell'iniziativa ovvero di modifica sostanziale del programma presentato, l'Amministrazione dispone, con propria insindacabile decisione, la revoca della concessione del contributo e il recupero dell'eventuale anticipo già erogato.
2. Parimenti, comporta la revoca della concessione del contributo e il recupero dell'eventuale anticipo, la mancata o parziale presentazione, non giustificata, della documentazione di cui al 5° comma dell'articolo 4, nei termini dallo stesso previsti.

Articolo 6 - Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme agevolative, comunque denominate, dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi dell'Unione o da atti generali e di indirizzo dell'Assemblea;
- b) ai contributi di natura socio-assistenziale;
- c) l'affidamento ai soggetti di cui all'art 1, comma 1 di servizi o altre prestazioni, per i quali trova applicazione l'apposita disciplina in materia.

TITOLO III - PATROCINIO

Articolo 7 - Patrocinio

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento morale concesso dall'Unione ad una iniziativa proposta e realizzata da terzi.
2. Il patrocinio dell'Unione deve essere richiesto, con specifica richiesta indirizzata al presidente da parte del soggetto organizzatore, di norma entro 30 giorni prima della manifestazione. La richiesta di patrocinio dovrà contenere:
 - a. la descrizione dettagliata dell'iniziativa, date, luoghi, finalità, presenza di sponsor o altri patrocini.
3. Il patrocinio viene concesso dalla Giunta sulla base delle tipologie di attività definite, per ogni singola area di intervento, nel documento allegato sub A.
4. Il patrocinio non comporta l'automatica concessione di contributo finanziario o altri benefici che devono essere sempre espressamente richiesti nei termini previsti dal presente regolamento.
5. Con le concessioni del patrocinio, qualora richieste, possono essere accordate le agevolazioni tariffarie o di imposte previste da specifiche disposizioni di legge o di regolamento.

6. Il patrocinio viene concesso per singole iniziative e implica la possibilità, per i soggetti organizzatori, di citarlo in tutte le forme di pubblicità attraverso l'uso dello stemma municipale e la dicitura "Patrocinio dell'Unione di Comuni Agorà" (con l'eventuale indicazione dell'Assessorato di competenza).

TITOLO IV - ALTRI BENEFICI

Articolo 8 - Concessione di locali, mobili, impianti, attrezzature di proprietà dell'Unione e dei Comuni aderenti

1. Il concorso dell'Unione per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al presente regolamento può comprendere anche la concessione temporale a titolo gratuito o a condizioni agevolate di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà dell'Unione e/o dei Comuni aderenti.

L'Unione non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali, delle attrezzature, degli spazi etc. utilizzati per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione sono espressamente riportate tutte le condizioni previste nel presente articolo, in mancanza delle quali la concessione non è valida e sono altresì previste idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione di quanto concesso.

2. La concessione viene rilasciata dal Responsabile del Servizio competente, previa apposita delibera di indirizzo del C.D.A..

3. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando gli organi preposti, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 311/2001, al rilascio di autorizzazione per i locali di spettacolo, abbiano concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa all'Unione.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono regolati oltre che dalle norme che precedono, anche dalle eventuali norme regolamentari già in essere e riferite ai Regolamenti per l'uso di specifiche proprietà.

TITOLO V - TRASPARENZA E PUBBLICITA'

Articolo 9 - Pubblicazione del Regolamento e degli atti e informazioni relativi alla concessione e revoca dei contributi

1. Il presente Regolamento è reso pubblico nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Ente. Nella medesima sezione, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge, sono pubblicati gli atti e le informazioni relativi alla concessione di contributi. Sono altresì resi pubblici, con le stesse modalità, gli eventuali provvedimenti di revoca di cui all'articolo 5.

2. Il C.D.A., ai sensi di legge e per ogni suo effetto, individua i soggetti responsabili della pubblicazione degli atti e delle informazioni di cui al comma 1 e dell'obbligo di provvedere nel caso di accesso civico, nonché il titolare del potere sostitutivo nel caso di ritardo, inerzia o inadempienza del competente responsabile.

3. Le informazioni di cui al presente titolo sono rese disponibili nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; è comunque esclusa la pubblicazione dei dati identificativi di persone fisiche destinatarie di contributi, qualora da tali dati siano ricavabili informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

TITOLO VI - NORME FINALI

Articolo 10 - Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti normative statali, regionali e degli eventuali regolamenti unionali di settore in materia.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali e regolamentari.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 11 - Entrata in vigore

1. Al fine di assicurare il corretto e imparziale rispetto dei termini di presentazione delle istanze di cui all'articolo 3, il presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza, entra in vigore il 1° gennaio 2014. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge o degli altri Regolamenti che disciplinano l'attività dell'Unione.

ALLEGATO A - AREE DI INTERVENTO E TIPOLOGIE DI ATTIVITA' PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Il patrocinio può essere concesso a iniziative culturali e scientifiche; attività connesse all'educazione ed istruzione; attività di promozione sportiva e ricreativa; attività di valorizzazione e promozione del territorio e del tessuto economico; attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio; attività rivolte alla tutela ed alla conoscenza dei valori ambientali; attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari; attività rivolte alla promozione di politiche di pari opportunità, attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile ed anziana.

La tipologia delle aree di intervento sopra citate, sono le seguenti:

A. Attività culturali e scientifiche:

- ┐ Attività ed iniziative di tipo culturale ed educativo che si svolgono nell'ambito del territorio dell'Unione;
- ┐ Attività ed iniziative teatrali, cinematografiche, di immagine, musicali ed espositive, che si svolgono nell'ambito del territorio dell'Unione;
- ┐ Attività ed iniziative di convegni, mostre, rassegne, esposizioni e concerti aventi finalità culturali ed artistiche di rilevante interesse per la comunità locale;
- ┐ Attività ed iniziative relative alla diffusione, documentazione e produzione della cultura nel territorio;
- ┐ Attività ed iniziative di valorizzazione di opere d'arte, tradizioni storiche che costituiscono il patrimonio della comunità locale;
- ┐ Attività ed iniziative di promozione e di scambio di conoscenze culturali ed educative fra la comunità locale ed altre comunità in ambito nazionale ed internazionale.

B. Attività connesse all'educazione ed istruzione:

- ┐ Attività ed iniziative di qualificazione scolastica, volte a stimolare e migliorare la capacità progettuale della scuola, di orientamento, di alternanza scuola – lavoro, nonché ad attività connesse all'integrazione con la formazione professionale;
- ┐ Attività ed iniziative per la realizzazione di convegni e stage.

C. Attività di promozione sportiva e ricreativa:

- ┐ Attività ed iniziative sportivo – amatoriali e di attività fisico – motorie e ricreative e del tempo libero;
- ┐ Attività ed iniziative di formazione educativa e sportiva dei giovani;
- ┐ Attività competitive di sviluppo della pratica dello sport dilettantistico;

- ┐ Attività a sostegno dell'associazionismo dello sport dilettantistico;
- ┐ Attività ed iniziative sportive riservate a portatori di handicap;
- ┐ Attività ed iniziative di formazione sportiva di operatori, dirigenti e tecnici;
- ┐ Attività ed iniziative sportive professionistiche quando le stesse possono concorrere alla promozione della pratica sportiva, al prestigio ed all'immagine della comunità locale.

D. Attività di valorizzazione del tessuto economico:

- ┐ Attività ed iniziative relative all'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni e rassegne che hanno come finalità la promozione dei prodotti e delle produzioni tipiche locali dell'artigianato, dell'agricoltura e dell'industria;
- ┐ Attività ed iniziative di scambio e conoscenza delle attività economiche e delle imprese che operano nell'ambito del territorio locale e quelle di altre imprese in ambito nazionale o internazionale.

E. Attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio:

- ┐ Attività ed iniziative di tipo culturale o sportivo che siano in grado di aumentare il flusso turistico, o di valorizzare l'offerta turistica del territorio;
- ┐ Attività ed iniziative di animazione tese a migliorare la qualità del soggiorno dei turisti nel territorio;
- ┐ Attività ed iniziative economiche che si svolgono nell'ambito del territorio aventi come finalità l'incremento dei flussi turistici;
- ┐ Attività ed iniziative volte a regolamentare e gestire in forma corretta i flussi di turismo organizzato diretti verso il territorio.

F. Attività rivolte alla tutela ed alla conoscenza dei valori ambientali:

- ┐ Attività ed iniziative che promuovano nei cittadini la conoscenza, il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- ┐ Attività ed iniziative di documentazione ed informazione in merito alle risorse naturali ed alla protezione, conservazione e valorizzazione dei beni ambientali.

G. Attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico:

- ┐ Attività ed iniziative di studio;
- ┐ Attività ed iniziative ricreative di intrattenimento, di socializzazione rivolte ai cittadini.

H. Attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari:

┐ Attività ed iniziative rivolte all'integrazione inter culturale.

I. Attività rivolte alla promozione di politiche di pari opportunità:

┐ Attività ed iniziative a sostegno delle pari opportunità e valorizzazione della differenza di genere.

L. Attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile:

┐ Attività ed iniziative proposte da giovani e loro associazioni;

┐ Attività ed iniziative di sostegno a centri di aggregazione.